

# GIURISPRUDENZA SOTTO OBIETTIVO

---

## Reati edilizi

### Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: prime applicazioni pratiche dopo la sentenza Varvara

#### La decisione

**Lottizzazione abusiva - Prescrizione - Dissequestro** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

*In forza dei principi stabiliti dalla C.e.d.u., accertata la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, va disposto il dissequestro delle opere e la loro restituzione agli aventi diritto, anche prima della declaratoria di estinzione del reato.*

TRIBUNALE DI TIVOLI, (ord.) 9 gennaio 2014 - PERINELLI, *Giudice* - Di Cesare e altri, imputati.

#### Osservazioni a prima lettura

Nel commentare la decisione della Corte e.d.u. del 29 ottobre 2013 che ha sancito l'illegittimità dell'ordine di confisca impartito con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, ci siamo ripromessi di tenere aggiornato il Lettore sulle ricadute applicative che tale decisione avrebbe avuto in ambito nazionale.

A fronte di un giudizio così tranciante, non sembrava infatti potersi ammettere diverso modo di interpretazione della pronuncia, se non nel senso di preclusione assoluta dell'irrogazione della confisca in qualsivoglia ipotesi di prescrizione del reato, sia maturata il giorno dopo dell'esercizio dell'azione penale, sia avvenuta il giorno prima dell'emissione della sentenza definitiva.

Ed infatti il Tribunale di Tivoli nella decisione in commento si è limitato ad una mera presa d'atto, sul presupposto della vincolatività del *dictum* del Giudice europeo nei confronti di quello nazionale, come ripetutamente affermata Corte di Cassazione e Costituzionale.

La decisione quindi non si contraddistingue tanto per il fatto di essersi allineata alla superiore giurisprudenza europea, quanto invece per la soluzione tecnica adottata: ossia di interpretazione diretta (quanto provvisoria) in senso europeo della norma nazionale in attesa che la pronuncia C.e.d.u. diventi definitiva.

Il Tribunale ha infatti semplicemente disposto il dissequestro delle opere, rigettando invece la richiesta della difesa di dichiarare l'estinzione del reato

come, sotto certi aspetti, gli imponeva di fare l'art. 129 c.p.p. (peraltro richiamato in motivazione) essendosi dato nel provvedimento espressamente atto dell'avvenuta maturazione del termine di prescrizione.

Il procedimento è stato quindi "congelato" in attesa dei successivi sviluppi, con l'espressa riserva di disporre la confisca in caso di riforma, da parte della *Grande Chambre*, della decisione del 29 ottobre 2013.

Sotto il profilo strettamente interpretativo, dunque, la decisione si fonda sul principio secondo cui «*il Giudice nazionale deve interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale entro i limiti in cui ciò sia permesso dai testi delle norme*».

Il quesito da risolvere, pertanto, era ed è se l'art. 44, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 si presta ad essere interpretato in modo conforme ai principi europei che hanno escluso la possibilità di disporre la confisca con una sentenza di proscioglimento.

La risposta non è così scontata.

Volendosi avventurare in un percorso ermeneutico, ci si avvede di come la norma italiana stabilisca che la confisca è disposta quando il Giudice «*accerta che vi è stata lottizzazione abusiva*».

Non vi è dubbio che l'accertamento può avvenire sia con sentenza di condanna, sia con sentenza di proscioglimento.

Quindi la norma si presta ad essere interpretata sia in un senso che nell'altro, come fatto fino ad oggi dal Giudice italiano.

Dal 29 ottobre 2013 in poi ciò non è più consentito, di tal che l'unico accertamento suscettibile di legittima irrogazione di provvedimento ablatorio è quello contenuto in una sentenza di condanna.

Sembrerebbe dunque esservi spazio per un'operazione interpretativa diretta, come in effetti da parte del Tribunale di Tivoli.

Diversa sarebbe invece la conclusione nel caso in cui la norma interna stabilisse espressamente che la confisca può essere disposta con una sentenza dichiarativa di prescrizione.

In questo caso non vi sarebbe, infatti, ovviamente, alcuno spazio interpretativo orientabile verso la decisione europea, con la conseguenza che la questione andrebbe rimessa al Giudice costituzionale per il vaglio di legittimità ex art. 117 Cost.

Stante, comunque, la portata delle conseguenze, il Tribunale di Tivoli, omettendo di dichiarare una prescrizione già da egli stesso positivamente accertata, ha lasciato aperta una porta in caso di ridimensionamento e/o revoca del principio, stante la sua non ancora raggiunta irrevocabilità.

Anche in questo caso la decisione non è priva di conseguenze pratiche. Laddove infatti l'indirizzo attendistico venga seguito anche nel resto d'Italia, si determinerà inevitabilmente il blocco di tutti processi in corso, con inevitabile ricaduta sui tempi dei raggiungimento delle relative decisioni.

La qual cosa non può, a sua volta, non determinare ulteriori contrasti con principi stabiliti dagli articoli 6 C.e.d.u. e 1 del Protocollo aggiuntivo della medesima Convenzione (ragionevole durata del processo e ragionevolezza del provvedimento limitativo della proprietà privata) la cui violazione è stata, nella decisione Varvara, condivisa, a prescindere dalla questione relativa alla prescrizione, anche dal Giudice dissenziente.

**ALESSANDRO DELLO RUSSO**